



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sud Sardegna

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

(N. 77 DEL 31/05/2024)

OGGETTO: PREDISPOSIZIONE DELL'AGGIORNAMENTO BIENNALE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO UNITARIO 2022-2025 DEL COMUNE DI SANT'ANTIOCO

L'anno **duemilaventiquattro**, il giorno **trentuno** del mese di **maggio**, alle ore **13:10**, in videoconferenza mediante l'utilizzo di strumenti di comunicazione audio/visiva da remoto, si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone:

Cognome e Nome	Carica	Presente / Assente
IGNAZIO LOCCI	Sindaco	Presente
FRANCESCO GARAU	Vicesindaco	Presente
ELEONORA SPIGA	ASSESSORE	Presente
PASQUALE RENNA	ASSESSORE	Presente
GIANLUCA MEREU	ASSESSORE	Presente
ROBERTA SERRENTI	ASSESSORE	Assente

Presenti: 5

Assenti: 1

Presiede l'adunanza il Sindaco Ignazio Locci.

Assiste da remoto alla seduta, mediante utilizzo di strumenti di comunicazione audiovisiva a distanza, e cura la redazione del presente verbale il Segretario Generale, Dott. Simone Pietro Loi.

Il Sindaco, verificato il numero legale degli assessori assegnati e constatato che i partecipanti possano regolarmente intervenire alla riunione ed esprimere il proprio voto, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i partecipanti a deliberare sull'oggetto sopracitato.

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sud Sardegna

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione di seguito riportata corredata dei pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lg.vo n° 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lg.vo n° 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO lo Statuto Comunale;

CON VOTI unanimi favorevoli:

DELIBERA

1. Di approvare la proposta esplicitata in premessa corredata dei pareri di cui all'art. 49 del D.Lg.vo n° 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
2. Di dichiarare la presente deliberazione, stante l'urgenza, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lg.vo n° 267/2000.



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sud Sardegna

Proposta di Deliberazione per la Giunta Comunale Nr. 1110 del 30/05/2024	
Servizio o Ufficio proponente	Ufficio Tributi
Oggetto	PREDISPOSIZIONE DELL'AGGIORNAMENTO BIENNALE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO UNITARIO 2022-2025 DEL COMUNE DI SANT'ANTIOCO

IL SINDACO

Rilevato che l'articolo 1, comma 683, della L. 147/2013 prevede *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”*;

Osservato che l'articolo 3 comma 5-quinquies del Decreto Legge n. 228 del 2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 15 del 25/02/2022, ha altresì stabilito che: *“A decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”*;

Preso atto che con l'art. 43 co. 11 D.L. 17 maggio 2022 n. 50 (c.d. D.L. Aiuti), l'art. 3 co. 5 quinquies D.L. 228/2021 è stato modificato mediante l'inserimento del seguente periodo: *“Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”*;

VISTA la Legge n. 67/2024 di conversione del Decreto Legge nr. 39 del 29 marzo 2024, pubblicata in GU n. 123 del 28 Maggio 2024, che all'articolo 7-quater prevede *“Per l'anno 2024, il termine del 30 aprile previsto dall'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, e' differito al 30 giugno 2024. Restano fermi i termini di pagamento delle rate già stabiliti con regolamento comunale. Sono in*

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sud Sardegna

ogni caso valide ed efficaci le deliberazioni di cui al medesimo articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge n. 228 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2022, eventualmente intervenute tra il 1° maggio 2024 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».;

Visto l'articolo 1 comma 527 della Legge 205/2017 che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

Vista la Deliberazione 363/2021/R/Rif emanata in data 3 agosto 2021 dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, con la quale è stato delineato il Metodo Tariffario (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all'interno del Piano finanziario;

Vista la Determinazione 2/DRIF/2021 emanata in data 4 novembre 2021 con la quale l'Autorità ha fornito i chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/Rif per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

Osservato, in particolare, l'articolo 7 della Deliberazione 363/2021/R/Rif che ha previsto *“7.1 Ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predispone il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente. [...]*

7.4 Gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al gestore, come precisati all'Articolo 28 del MTR-2, validano le informazioni fornite dal gestore medesimo e le integrano o le modificano secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario.

***7.5 Gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2 assumono le pertinenti determinazioni e provvedono a trasmettere all'Autorità:a) la predisposizione del piano economico finanziario per il periodo 2022-2025;[...]*”;**

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 28/04/2022 di adozione del Piano Finanziario TARI 2022-2025;



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sud Sardegna

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 69 del 18/05/2023 che ha predisposto il Piano Finanziario unitario per il Comune di Sant'Antioco intervenendo sul PEF 2022/2025 già precedentemente adottato dal Consiglio, apportando le variazioni necessarie sull'annualità 2023;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 29/05/2023 di adozione della suddetta revisione del Piano Finanziario 2022/2025;

Preso atto di quanto disciplinato nella Deliberazione 363/2023/R/Rif all'articolo 7.3 *"Il piano economico finanziario di cui al comma 7.1 nonché quello di cui al comma 7.2, **sono soggetti ad aggiornamento biennale** secondo la procedura di cui al successivo Articolo 8, e sono corredati dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:*

a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente";

Osservato che l'articolo 8.1 della Deliberazione 363/2022/R/Rif prevede quanto segue: *"L'aggiornamento biennale, per gli anni 2024 e 2025, dei piani economico finanziari di cui ai commi 7.1 e 7.2 è predisposto, sulla base delle indicazioni metodologiche stabilite dall'Autorità con successivo provvedimento, dai gestori di cui ai commi citati ed è trasmesso ai pertinenti organismi competenti";*

Vista la Deliberazione 386/2023/R/Rif emanata in data 3 agosto 2023, tramite la quale l'Autorità ha emanato disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel Settore dei Rifiuti Urbani;

Vista la Deliberazione 387/2023/R/Rif emanata in data 3 agosto 2023, con la quale l'Autorità ha definito specifici obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei Rifiuti Urbani;

Vista la Deliberazione 389/2023/R/Rif emanata in data 3 agosto 2023, tramite la quale ARERA ha emanato le disposizioni aventi ad oggetto la definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale, previsto dal suddetto articolo 8, ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e 2025, delle entrate tariffarie di riferimento;

Vista la Deliberazione 487/2023/R/Rif emanata in data 24 ottobre 2023, con la quale l'Autorità ha fissato i parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale, in attuazione della Deliberazione 389/2023/R/Rif, di aggiornamento biennale dell'MTR-2;



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sud Sardegna

Vista la Determinazione 1/DTAC/2023 emanata in data 6 novembre 2023 con la quale l'Autorità ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché i chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle Deliberazioni 363/2021/R/Rif e 389/2023/R/Rif;

Vista la Deliberazione 7/2024/R/Rif emanata in data 23 gennaio 2024, tramite la quale ARERA ha ottemperato alle sentenze del Consiglio di Stato, Sezione Seconda, nn. 10548, 10550, 10734, 10775 del 2023, in materia di regolazione tariffaria degli impianti di trattamento di rifiuti, di cui alla Deliberazione 363/2021/R/Rif e adottato ulteriori disposizioni attuative relative all'aggiornamento del tasso di remunerazione ai fini delle predisposizioni tariffarie per il biennio 2024-2025;

Considerato che tale aggiornamento si realizza mediante la compilazione dello schema "Tool di calcolo MTR-2 agg. 2024-2025" contenuto nell'Allegato 1 alla Determinazione 1/DTAC/2023;

Osservato che, nello specifico, l'articolo 1.2 della Deliberazione 389/2023/R/Rif dispone "Ai fini dell'aggiornamento biennale di cui al comma 1.1:

a) con riguardo alla rideterminazione delle entrate tariffarie di riferimento per gli anni 2024 e 2025, il gestore aggiorna il piano economico finanziario e lo trasmette all'Ente territorialmente competente;

[...]

c) gli organismi competenti di cui alle precedenti lett. a) e b), in esito alla procedura di validazione di cui al comma 7.4 della deliberazione 363/2021/R/RIF compiuta sulla base delle informazioni e degli atti enucleati al comma 7.3 del medesimo provvedimento, assumono le pertinenti determinazioni di aggiornamento tariffario biennale e le trasmettono all'Autorità nel rispetto delle modalità e dei termini di cui ai commi 8.2 e 8.3 della citata deliberazione 363/2021/R/RIF [...];

Rilevato che all'interno dell'Allegato A alla Deliberazione 363/2021, così come aggiornato dalla Deliberazione 389/2023/R/Rif, ARERA definisce l'Ente Territorialmente Competente come "l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente";

Visto che l'articolo 3-bis del decreto-legge 138/11 al comma 1-bis, attribuisce agli enti di governo dell'ambito o bacini territoriali ottimali e omogenei, cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, le "funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo [...];



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sud Sardegna

Rilevato che nell'ambito del D. Lgs. n. 152/2006 è permesso alle Regioni, ai sensi dell'art. 200, comma 7, adottare *“modelli alternativi o in deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali”*, predisponendo un Piano Regionale di gestione dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente;

Osservato che l'art. 201, comma 1 del D. Lgs. 152/2006 specifica che: *“Al fine dell'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, **le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano**, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, **disciplinano le forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità d'ambito di cui al comma 2, alle quali è demandata, nel rispetto del principio di coordinamento con le competenze delle altre amministrazioni pubbliche, l'organizzazione, l'affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti”**;*

Considerato che sul territorio del Comune di Sant'Antioco non risulta istituito l'Ente Territorialmente Competente e quindi la funzione di validazione e più in generale il ruolo degli ETC è assunto direttamente dai Comuni;

Rilevato che l'articolo 29.1 dell'Allegato A alla Deliberazione 363/2021, aggiornato sulla base delle disposizioni contenute nella Deliberazione 389/2023/R/Rif, disciplina che *“Laddove risultino operativi più gestori nell'ambito del servizio integrato di gestione dei rifiuti, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, secondo quanto stabilito dalla normativa di settore, **l'Ente territorialmente competente – ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento - acquisisce, da ciascun soggetto affidatario, inclusi i comuni che gestiscono in economia, la parte di piano economico finanziario di competenza, nonché i dati e gli atti di pertinenza, al fine di ricomporre il PEF da trasmettere all'Autorità ai sensi del presente provvedimento”**;*

Visto il Piano Finanziario trasmesso dal GestoreCOSIR S.r.l. (Gestore delle attività di raccolta, trasporto, trattamento, smaltimento e recupero dei rifiuti e dell'attività di spazzamento stradale) prot. n. 3738 del 08/02/2024 con cui è stato determinato il Piano Finanziario “grezzo” per la parte di propria competenza e contenente tutti gli elementi previsti dal MTR-2 aggiornato;

Vista la Determinazione adottata dall'Ufficio Tributi n. 353 del 28/05/2024, in qualità di gestore della tariffa e del rapporto con gli utenti con cui è stato determinato il Piano Finanziario “grezzo” per la parte di propria competenza e contenente tutti gli elementi previsti dal MTR-2 di ARERA;

Visto l'Allegato 2 alla Determinazione 1/DTAC/2023 di ARERA che fornisce uno schema di relazione comprendente le valutazioni dell'Ente Territorialmente Competente, disponendo tra l'altro *“L'Ente territorialmente competente rimane il soggetto responsabile dell'elaborazione finale della presente relazione e della sua trasmissione all'Autorità unitamente agli altri atti – PEF, dichiarazione/i di veridicità, delibera/e di approvazione del PEF e delle tariffe all'utenza – che complessivamente*



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sud Sardegna

costituiscono la predisposizione tariffaria da sottoporre all'approvazione di competenza dell'Autorità";

Osservato che l'articolo 28.3 dell'Allegato A alla Deliberazione 363/2021, aggiornato sulla base delle disposizioni contenute nella Deliberazione 389/2023/R/Rif, prevede che ***"Laddove il citato organismo competente risulti identificabile con il gestore, la procedura di validazione di cui al comma 28.1 può essere svolta da un soggetto, che può esser inteso come una specifica struttura o un'unità organizzativa, nell'ambito dell'Ente o identificabile in un'altra amministrazione territoriale, dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all'attività gestionale, al fine di evitare sovrapposizioni tra chi è investito della responsabilità di dichiarare la veridicità dei dati da considerare, ossia il responsabile dell'attività gestionale, e chi è chiamato a validarli"***;

Considerato che il Comune di Sant'Antioco ricade nella casistica appena descritta e pertanto si è reso necessario individuare due distinte figure, l'una (coincidente con l'Ufficio Tributi) deputata alla redazione del Piano Finanziario ed un'altra (coincidente con la figura del Segretario Comunale) che si è occupata della procedura di validazione dei dati trasmessi dai singoli Gestori, rilevando che i due soggetti coinvolti non sono in alcun modo sovrapponibili ma anzi contraddistinti da evidente terzietà tra le parti;

Considerate le difficoltà applicative dell'impianto regolatorio che, in continuità con la precedente metodologia, rivolgendosi genericamente agli Enti Territorialmente Competenti come soggetti diversi dall'ente locale, non ha provveduto a disciplinare regole chiare ed univoche ad uso degli uffici comunali, che permettessero una evidente attribuzione di compiti, si delinea per questo Comune la condizione di dover interpretare la disciplina contenuta nell'Allegato A alla Deliberazione 363/2021/R/Rif, così come aggiornato dalla Deliberazione 389/2023/R/Rif, che si ritiene comunque di aver integralmente applicato;

Osservato che le funzioni riservate all'Ente Territorialmente Competente, in seno all'organizzazione dell'ente, sono distinte in quanto i compiti a cui esso è chiamato non si esauriscono nella sola validazione, intesa come verifica della congruità dei dati trasmessi dai diversi gestori, ma comprendono scelte che per la natura dell'Ente Locale non possono che spettare all'organo politico di indirizzo, nel caso specifico la Giunta Comunale, che come disposto dal D. Lgs. 267/2000, art. 48 comma 2 ***"[...] compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco [...]"***;

Visto che ai sensi dell'articolo 107 citato ***"i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo"***;



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sud Sardegna

Ritenuto che la traccia di cui all'Allegato 2 alla Determinazione 1/DTAC/2023, che ai Capitoli 4 e 5 delinea l'*Attività di validazione e le Valutazioni dell'Ente territorialmente competente*, è funzionale alla determinazione di elementi che nel caso specifico di individuazione dell'ETC con il Comune non possono essere imputati allo stesso organo, stante la compresenza di aspetti discrezionali e di indirizzo incidenti sul livello di gettito complessivo ed aspetti connessi alla verifica tecnico-amministrativa della Gestione;

Considerato che l'attività di validazione intesa come verifica della congruità dei dati trasmessi dai diversi gestori sia in relazione alle scritture contabili sia per quanto concerne il rispetto del MTR-2 aggiornato, è stata descritta dal Segretario Comunale con Determinazione n. 360 del 30/05/2024 e con il relativo allegato che costituisce Capitolo 4 della Relazione di accompagnamento unitaria allegata alla presente deliberazione;

Visto che tra le competenze della Giunta Comunale rientra la redazione del Capitolo 1 dello schema-tipo di Relazione di Accompagnamento all'aggiornamento biennale del Piano Finanziario unitario 2024-2025, così come emanata con Determinazione 1/DTAC/2023, relativo alla descrizione dell'ambito tariffario di riferimento, e del Capitolo 5 comprendente le valutazioni discrezionali incidenti sul gettito complessivo;

Osservato inoltre che in aggiunta alle competenze di cui al punto precedente, la Giunta Comunale debba occuparsi altresì della predisposizione di una relazione di accompagnamento unitaria, comprendente i Capitoli 1 e 5 di propria competenza, i Capitoli 2 e 3 redatti da ciascun gestore e il Capitolo 4 di competenza del Segretario Comunale;

Rilevato altresì che sulla base di quanto stabilito dall'art. 28.2 del citato Allegato A, così come aggiornato dalla Deliberazione 398/2023/R/Rif, l'organismo competente, ovvero l'Ente Territorialmente Competente, verifica il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore, comunicando a quest'ultimo gli esiti delle valutazioni al riguardo compiute, nonché motivando le scelte adottate nell'ambito dell'attività di eventuale integrazione e modifica dei dati, delle informazioni e gli atti trasmessi dall'operatore, secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio;

Osservato che l'esito di tale verifica, che sarà successivamente comunicato ai soggetti gestori, è stato valutato positivamente;

Rilevato che la relazione allegata alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale contiene tutti gli elementi descrittivi necessari all'individuazione degli elementi di indirizzo attribuiti all'Ente Territorialmente Competente;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 14/02/2024, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2024;



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sud Sardegna

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo Statuto Comunale;

Propone alla Giunta Comunale

1. di approvare la relazione in allegato (Allegato 1) alla presente delibera che ne costituisce parte integrante e sostanziale, contenente tutti gli elementi descrittivi necessari all'individuazione degli elementi di indirizzo attribuiti all'Ente Territorialmente Competente relativi all'aggiornamento biennale del Piano Finanziario TARI, per le annualità 2024 - 2025;
2. di approvare il tool unitario (Allegato 2) comprendente i dati di tutti i gestori coinvolti nel ciclo di gestione dei rifiuti del Comune di Sant'Antioco, così come descritti nei paragrafi 2 e 3 redatti a cura dei diversi Gestori;
3. di rinviare al Consiglio Comunale la documentazione approvata con la presente Deliberazione affinché lo stesso possa adottarla e determinare le tariffe della TARI 2024 sulla base delle risultanze emergenti;
4. di trasmettere ad ARERA, entro 30 giorni dall'adozione della deliberazione di approvazione delle tariffe TARI 2024 il piano economico finanziario validato, costituito dalla documentazione di cui ai precedenti punti e dalle dichiarazioni di veridicità trasmesse dai legali rappresentanti dei diversi Gestori, tramite apposita procedura resa disponibile via extranet, con compilazione di maschere web e caricamento di moduli a partire dai format resi disponibili sul sito dell'Autorità;
5. di dare atto che il presente provvedimento, non comportando impegno di spesa, diviene esecutivo con la sottoscrizione da parte del responsabile del servizio.

redattore: MASSIMILIANO MEREU

Il Sindaco

IGNAZIO LOCCI

*Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. 82/2005*



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sud Sardegna

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:

IL SINDACO
IGNAZIO LOCCI

IL SEGRETARIO GENERALE
SIMONE PIETRO LOI

	2024			2025		
	Comune di San'Antioco			Comune di San'Antioco		
	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo Integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo Integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CR7	181.254	-	181.254	176.688	-	176.688
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CR5	189.311	-	189.311	184.541	-	184.541
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CR3	314.175	-	314.175	306.260	-	306.280
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	425.578	-	425.578	455.281	-	455.281
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO^{EXP}_{T1aIV}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO^{EXP}_{IV}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 CO^{EXP}_{IV}	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	60.514	-	60.514	42.051	-	42.051
Fattore di Sharing b	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	36.308	-	36.308	25.231	-	25.231
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{sc}	116.860	-	116.860	130.668	-	130.668
Fattore di Sharing a	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Fattore di Sharing b(1+a)	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+a)AR_{sc}	77.128	-	77.128	86.241	-	86.241
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCtot_{IV}	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indebitabile - PARTE VARIABILE	-	99.688	99.688	-	101.130	101.130
Recupero della (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	-	-	-	-	-	-
ΣTva totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021 /R/RI	996.882	99.688	1.096.570	1.011.299	101.130	1.112.429
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	523.626	-	523.626	510.433	-	510.433
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	-	109.840	109.840	-	109.840	109.840
Costi generali di gestione CGG	178.166	23.814	201.981	178.004	23.814	201.819
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CDD	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO_{AL}	-	-	-	-	-	-
Costi comuni CC	178.166	133.654	311.820	178.004	133.654	311.658
Ammortamenti Amm	26.471	-	26.471	26.471	-	26.471
Accantonamenti Acc	-	-	-	-	-	-
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	-	-	-	-	-
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-	-	-	-	-	-
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto R	22.826	-	22.826	20.843	-	20.843
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{uc}	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CK_{proprietari}	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	49.297	-	49.297	47.314	-	47.314
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO^{EXP}_{T1aIV}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO^{EXP}_{IV}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR CO^{EXP}_{IV}	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RCtot_{IV}	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indebitabile - PARTE FISSA	-	82.612	82.612	-	81.100	81.100
Recupero della (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	-	-	-	-	-	-
ΣTfa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021 /R/RI	748.009	216.266	964.275	732.885	214.754	947.638
ΣTa= ΣTva + ΣTfa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021 /R/RI	2.124.891	315.954	2.440.845	2.074.184	315.884	2.390.067
ΣTa= ΣTva + ΣTfa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021 /R/RI	1.744.891	315.954	2.060.845	1.744.184	315.884	2.060.067
Grandezze fisico-tecniche						
raccolta differenziata %			82%			82%
Q ₂₋₂ t/ton			6.108,76			5.888,65
costo unitario effettivo - C _u eff €/cent/kg			30,42			33,68
Benchmark di riferimento (cent€/kg) (fabbisogno standard/costo medio settore)			65,55			74,00
Coefficiente di gradualità						
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata Y₁			0,00			0,00
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo Y₂			0,00			0,00
Totale Y			0,00			0,00
Coefficiente di gradualità (1+Y)			1,00			1,00
Verifica del limite di crescita						
PI₀			2,7%			2,7%
coefficiente di recupero di produttività X₀			0,10%			0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL₀			0,00%			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG₀			0,00%			0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C₁₁₆			0,00%			0,00%
coeff. per recupero inflazione CR₀			7,00%			7,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe p			9,60%			9,60%
(1+p)			1,0960			1,0960
ΣT₀			2.060.845			2.060.845
ΣT₀₊₁			1.178.277			1.094.570
ΣT₀₊₁			805.130			944.275
ΣT₀₊₁			1.983.408			2.040.845
ΣT₀₊₁			1.0390			0.9996
ΣT_{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			2.060.845			2.060.845
della (ΣT₀-ΣT_{max})						
Iva dopo distribuzione della (ΣTa-ΣTmax)	996.882	99.688	1.096.570	1.011.299	101.130	1.112.429
Ifa dopo distribuzione della (ΣTa-ΣTmax)	748.009	216.266	964.275	732.885	214.754	947.638
Ia=Iva+Ifa dopo distribuzione della (ΣTa-ΣTmax)	1.744.891	315.954	2.060.845	1.744.184	315.884	2.060.067
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			201.609			201.609
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			-			-
ΣTV₀ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			894.962			910.820
ΣTF₀ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			964.275			947.638
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			1.859.236			1.858.459
Attività esterne Ciclo Integrato RU	-	-	-	-	-	-
Macro Indicatore RI						
RI			1,04			1,04
Calcolo H di partenza						
AR ^{max} al			177.374			
CRD ^{max} al			223.034			
H di partenza			79.5%			
Classe di partenza H			8			
Obiettivi			80.5%			80.5%
Classe obiettivo			A			A

**Aggiornamento biennale del Piano Economico
Finanziario TARI 2022-2025
(annualità 2024-2025)**

**RELAZIONEDI ACCOMPAGNAMENTO
PER L'AMBITO TARIFFARIO
DEL COMUNE DI SANT'ANTIOCO**

Determinazione n.1/2023 – DTAC ARERA – all. 2

Sommario

1. Premessa	3
1.1 Comune ricompreso nell'ambito tariffario	5
1.2 Soggetti gestori per ciascun ambito tariffario.....	5
1.3 Impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato.....	6
1.4 Documentazione per ciascun ambito tariffario.....	6
1.5 Altri elementi da segnalare	7
A2. Descrizione dei servizi forniti – Gestore COSIR s.r.l	8
A3. Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario – Gestore COSIR s.r.l	8
B2. Descrizione dei servizi forniti – Gestore Comune di Sant'Antioco.....	8
B3. Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario – Gestore Comune di Sant'Antioco.....	8
4. Attività di validazione.....	9
5. Valutazioni di competenza dell'Ente territorialmente competente.....	10
5.1 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie	10
5.1.1 Coefficiente di recupero di produttività	11
5.1.2 Coefficienti QL(variazioni delle caratteristiche del servizio) e PG (variazioni di perimetro gestionale)	12
5.1.3 Coefficiente C116	13
5.1.4 Coefficiente CRI	14
5.2 Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità	14
5.2.1 Componente previsionale CO116	14
5.2.2 Componente previsionale CQ	15
5.2.3 Componente previsionale COI.....	15
5.3 Ammortamenti delle immobilizzazioni	16
5.4 Valorizzazione dei fattori di <i>sharing</i>	16
5.4.1 Determinazione del fattore b	16
5.4.2 Determinazione del fattore ω	16
5.5 Conguagli.....	18
5.6 Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario	19
5.7 Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo	20
5.8 Rimodulazione dei conguagli	21
5.9 Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale	21
5.10 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie	21
5.11 Ulteriori detrazioni	21
5.12 Monitoraggio del grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata	22

1. Premessa

Tramite Deliberazione 389/2023/R/Rif, ARERA ha emanato le disposizioni concernenti l'aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2).

All'articolo 27.4 dell'Allegato A alla Deliberazione 363/2021/R/Rif, così come aggiornato dalla Deliberazione 389/2023/R/Rif e dalla Deliberazione 7/2024/R/Rif, la stessa Autorità ha disposto quanto segue:

"Il PEF deve [...] includere una tabella, corredata dalla relazione di accompagnamento e dalla dichiarazione di veridicità (da redigere secondo schemi tipizzati, resi disponibili dall'Autorità con successivo provvedimento), che riporta in particolare:

- *per ciascun annoa l'indicazione delle componenti dei costi operativi, dei costi d'uso del capitale e delle voci di conguaglio, valorizzate secondo i criteri illustrati nel presente provvedimento;*
- *l'ammontare dei conguagli residui approvati dall'Ente territorialmente competente e il cui recupero è rinviato successivamente al 2025;*
- *gli oneri relativi all'IVA e alle imposte, di cui dare separata evidenza".*

Con Determinazione 6 novembre 2023, N. 1/DTAC/2023 è stato pubblicato dall'Autorità anche lo schema di relazione di accompagnamento al Piano Finanziario aggiornato, il quale sostituisce il precedente introdotto mediante Determinazione 4 novembre 2021, 2/2021.

La relazione di accompagnamento è composta da cinque capitoli, alcuni da redigersi a cura dell'Ente territorialmente competente ovvero del soggetto delegato allo svolgimento dell'attività di validazione (capitoli 1, 4 e 5), altri a cura dei gestori delle diverse fasi del servizio integrato rifiuti (capitoli 2 e 3).

Le informazioni, i dati e le valutazioni da inserire nei vari capitoli devono coprire l'orizzonte temporale del biennio 2024-2025.

All'interno del nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2), ARERA attribuisce un ruolo preponderante all'Ente Territorialmente Competente: esso è definito come *"l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente"*. A tale ente spettano funzioni di regolazione decisamente importanti, dal momento che lo stesso può adottare indici e coefficienti che incidono direttamente nel calcolo dei costi da coprire mediante tariffazione, oltre a svolgere funzioni di verifica sui dati elaborati e trasmessi dai soggetti gestori. In virtù di quanto appena evidenziato appare rilevante identificare il soggetto chiamato a svolgere tali compiti.

Il decreto legislativo 152/2006, parte IV, è rubricato *"Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati"*: le disposizioni in essa contenute regolano l'organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, stabilendo in particolare che la gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali, delimitati dal piano regionale, e che le Regioni possono adottare modelli alternativi o in deroga al modello degli ambiti territoriali ottimali

laddove predispongano un piano regionale dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente (articolo 200).

L'articolo 3-bis del decreto-legge 138/11 assegna alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano l'organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi. Il citato articolo 3-bis, al comma 1-bis, attribuisce agli enti di governo dell'ambito o bacini territoriali ottimali e omogenei, cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, le *“funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo [...]”*.

Come affermato da ARERA dapprima nella Delibera 443/2019 e poi nella Delibera 363/2021: *“il suddetto percorso di riordino dell'organizzazione dello svolgimento dei servizi in questione, così come delineato dal menzionato decreto-legge 138/11, risulta ad oggi non pienamente compiuto sul territorio nazionale”*.

Dunque nell'ambito del D. Lgs. n. 152/2006 è permesso alle Regioni, ai sensi dell'art. 200, comma 7, adottare *“modelli alternativi o in deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali”*, predisponendo un Piano Regionale di gestione dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente. Inoltre, all'art. 201, comma 1 il legislatore specifica che: *“Al fine dell'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, disciplinano le forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità d'ambito di cui al comma 2, alle quali è demandata, nel rispetto del principio di coordinamento con le competenze delle altre amministrazioni pubbliche, l'organizzazione, l'affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti”*.

Nel caso della Regione Sardegna e nello specifico del Comune di Sant'Antioco non risulta istituito l'Ente Territorialmente Competente, pertanto le funzioni ad esso assegnate sono da ritenersi implicitamente assegnate ai Comuni.

La Deliberazione 363/2021/R/Rif di ARERA, all'articolo 7.4 ha stabilito che *“La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario”* ed è affidata all'Ente Territorialmente Competente *“fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al gestore, come precisato all'Articolo 28 del MTR-2”*.

Come anticipato sopra, i compiti a cui è chiamato l'ETC non si esauriscono però nella sola validazione, intesa come verifica della congruità dei dati trasmessi dai diversi gestori, ma comprendono scelte discrezionali; nella stessa figura di Ente Territorialmente Competente è ben riconoscibile una duplicazione di mansioni:

- lo svolgimento di attività prettamente tecnico-amministrative coincidenti con la verifica ed il controllo degli elementi trasmessi dai soggetti chiamati alla predisposizione dei Piani Finanziari per quanto di loro competenza, i cui contenuti sono stati descritti sulla base di quanto stabilito al Capitolo 4 dello schema della Relazione di accompagnamento (Allegato 2 Determina ARERA 1/DTAC/2023) con Determina del Soggetto Validatore Segretario Comunale n. 360 del 30/05/2024;
- la determinazione delle componenti discrezionali incidenti sul livello di gettito complessivo, individuate nel presente allegato dalla scrivente Giunta Comunale, che ha esercitato le funzioni di indirizzo proprie dell'ETC nella disciplina regolatoria di ARERA, sulla base dei contenuti di cui al Capitolo 5 dello schema della Relazione di accompagnamento (Allegato 2 Determina ARERA 1/DTAC/2023).

Dal momento che, come sopra detto, l'Ente territorialmente competente, nel caso specifico la scrivente Giunta Comunale, rimane il soggetto responsabile dell'elaborazione finale della presente relazione e della sua trasmissione all'Autorità, si è provveduto ad acquisire dai Gestori chiamati alla predisposizione del Piano Finanziario i capitoli 2 e 3 della relazione di accompagnamento che sono stati oggetto di precedente validazione da parte del Soggetto Validatore Segretario Comunale come illustrato nella relazione adottata con la Determina n. 360 del 30/05/2024 sopra richiamata, che costituisce il paragrafo 4 della presente relazione di accompagnamento unitaria.

In questa sede la scrivente relaziona sulle componenti discrezionali inserite nel tool di calcolo, dandone esplicita motivazione nei diversi paragrafi del capitolo 5.

1.1 Comune ricompreso nell'ambito tariffario

Il Comune ricompreso nell'ambito tariffario oggetto del presente aggiornamento biennale del Piano Finanziario unitario è Sant'Antioco.

1.2 Soggetti gestori per ciascun ambito tariffario

Si rende necessario, adempiendo a quanto previsto all'art. 1 dell'allegato A alla Delibera 363/2021, come integrata e modificata dalla Delibera 389/2023 (MTR-2 aggiornato), individuare i soggetti chiamati alla predisposizione dell'aggiornamento biennale del Piano Finanziario 2022-2025 (anni 2024 - 2025). Nel caso di specie i soggetti coinvolti sono:

- Comune di Sant'Antioco – Ufficio Tributi: gestore della tariffa e del rapporto con gli utenti;
- Società COSIR s.r.l.: gestore della raccolta e trasporto delle frazioni differenziate ed indifferenziate, del trattamento e smaltimento dei RSU, del trattamento e recupero dei rifiuti e dello spazzamento delle strade.

Inoltre, dal momento che nel caso specifico il Comune coincide con l'Ente Territorialmente Competente, in ottemperanza all'art. 28.3 del MTR -2 si rileva che al fine di evitare sovrapposizione fra chi è investito della responsabilità di dichiarare la veridicità dei dati da ammettere all'interno del Piano Finanziario e chi è chiamato a validarli, si è ritenuto di separare i ruoli, affidando all'Ufficio

Tributi il ruolo di gestore della tariffa e rapporto con gli utenti e al Segretario Comunale quello di validazione del Piano finanziario.

1.3 Impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato

Nella seguente tabella vengono indicati gli impianti di chiusura del ciclo di gestione cui sono stati conferiti i rifiuti nell'anno 2022

COMUNE DI SANT'ANTIOCO - impianti 2022	
Impianto	C.E.R.
VILLASERVICE S.P.A.	200301
TECNOCASIC S.P.A.	200301
ECOSANSPERATE SOCIETA' COOPERATIVA	150106
PAPIRO SARDA S.R.L.	150101
PAPIRO SARDA S.R.L.	200101
OSO.MA. RICICLA S.R.L.	150102
WEST RECYCLING S.R.L.	200123
WEST RECYCLING S.R.L.	200133
WEST RECYCLING S.R.L.	200136
S.E. TRAND - S.R.L.	080318
S.E. TRAND - S.R.L.	150110
S.E. TRAND - S.R.L.	150111
S.E. TRAND - S.R.L.	160107
S.E. TRAND - S.R.L.	200127
S.E. TRAND - S.R.L.	200132
IN.VE.SA. S.R.L.	200133
EC.O.E. S.R. .L.	200126
ECO TRAVEL S.R.L.	180202
ECO TRAVEL S.R.L.	200301
IRECO S.R.L.	200121
IRECO S.R.L.	200135
METALLA S.R.L.	200136
PRO.MI.S.A. SRL	200111
PRO.MI.S.A. SRL	200307
ECOSERVICE SARDA S.N.C. DI DESOGUS	200125
F.D.G. DI COLLU S.R.L.	160103
BARTOLI SRL	200140
OECOTEC GESTIONE IMPIANTI S.R.L.	200303
VERDE VITA S.R.L.	200108
VERDE VITA S.R.L.	200201
VERDE VITA S.R.L.	200307
ECOTESSILE SRL	200110
00DISCARICA INERTI E RICICLAGGIO FANN	170107
CONGIU DI CONGIU FRANCESCO E C. SNC	200140

1.4 Documentazione per ciascun ambito tariffario

In conformità alla previsione dell'articolo 7.3 della deliberazione 363/2021/R/RIF aggiornata, l'Ente territorialmente competente ha acquisito da ciascun gestore e relativamente a ciascun ambito tariffario di sua competenza:

1. Il PEF relativo al singolo servizio svolto da ciascun gestore redatto secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità di cui all'Allegato1 della Determina 1/DTAC/2023, compilata per le parti di propria competenza;
2. i capitoli 2 e 3 redatti secondo lo schema tipo di relazione di accompagnamento predisposto dall'Autorità all'Allegato 2 della Determina 1/DTAC/2023;
3. una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

1.5 Altri elementi da segnalare

L'Ente Territorialmente Competente non rileva eventuali ulteriori elementi relativi all'ambito tariffario interessato, meritevoli di segnalazione all'Autorità.

A2. Descrizione dei servizi forniti – Gestore COSIR s.r.l

Per il Capitolo 2 di cui all'Allegato 2 alla Determinazione ARERA 1/DTAC/2023 si rinvia a quanto trasmesso in prima battuta dal Gestore COSIR s.r.l con PEC prot. n. 3738 del 08/02/2024 e successivamente integrato sulla base delle richieste formulate dal Soggetto validatore.

A3. Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario – Gestore COSIR s.r.l

Per il Capitolo 3 di cui all'Allegato 2 alla Determinazione ARERA 1/DTAC/2023 si rinvia a quanto trasmesso in prima battuta dal Gestore COSIR s.r.l PEC prot. n. 3738 del 08/02/2024 e successivamente integrato sulla base delle richieste formulate dal Soggetto validatore.

B2. Descrizione dei servizi forniti – Gestore Comune di Sant'Antioco

Per il Capitolo 2 di cui all'Allegato 2 alla Determinazione ARERA 1/DTAC/2023 si rinvia a quanto adottato dal Comune con Determina n. 353 del 28/05/2024 del Gestore – Ufficio Tributi.

B3. Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario – Gestore Comune di Sant'Antioco

Per il Capitolo 3 di cui all'Allegato 2 alla Determinazione ARERA 1/DTAC/2023 si rinvia a quanto adottato dal Comune con Determina n. 353 del 28/05/2024 del Gestore – Ufficio Tributi.

4. Attività di validazione

Per l'attività di validazione di cui al Capitolo 4 dell'Allegato 2 alla Determinazione ARERA 1/DTAC/2023 si rinvia a quanto adottato dal Soggetto Validatore – Segretario Comunale con Determina n. 360 del 30/05/2024.

5. Valutazioni di competenza dell'Ente territorialmente competente

5.1 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Le entrate tariffarie determinate per entrambe le annualità del biennio 2024 e 2025 sono le seguenti:

	2024	2025
Totale entrate tariffarie anno precedente - ΣT_{a-1}	€ 1.983.408	€ 2.060.845
Totale entrate tariffarie anno corrente - ΣT_a	€ 2.060.845	€ 2.060.067
Entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita - ΣT_{max}	€ 2.060.845	€ 2.060.067

Per l'anno 2025, stanti le numerose variabili di cui ancora non è dato conoscere la valorizzazione, eventualmente si re-interverrà al fine di adeguare i valori dei parametri sopra considerati.

Stante il limite di crescita, le entrate tariffarie, per entrambe le annualità, non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto, ai sensi dell'Articolo 4 del MTR-2 aggiornato:

- del tasso di inflazione programmata;
- del miglioramento della produttività;
- del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi.

L'art. 4.4 del MTR-2 disciplina il coefficiente C_{116} la cui quantificazione deve essere idonea a coprire le componenti $CO_{exp116, TV, a}$ e $CO_{exp116, TF, a}$ ossia gli eventuali maggiori costi previsionali connessi agli scostamenti attesi rispetto alle novità normative introdotte dal decreto legislativo 116/2020. Spetta all'Ente Territorialmente competente scegliere in quale misura valorizzare questo coefficiente soprattutto ai fini di una puntuale determinazione del parametro ρ_a ferma restando l'impossibilità di superare il limite massimo pari all'9,6% annuo.

L'art. 4.4-bis del MTR-2 aggiornato, ai fini dell'aggiornamento biennale delle entrate tariffarie, introduce il coefficiente CRl_a , il quale tiene conto dei maggiori oneri sostenuti per il servizio integrato di gestione dei rifiuti negli anni 2022 e 2023, riconducibili alla dinamica dei prezzi dei fattori della produzione. Ai fini della determinazione del parametro ρ_a , l'Ente Territorialmente competente sceglie in quale misura valorizzare tale coefficiente, considerando l'impossibilità di superare il limite massimo pari all'9,6% annuo.

Per l'anno 2024 gli elementi sopra descritti sono valorizzati come segue:

$$\rho_a = rpi_a - X_a + QL_a + PG_a$$

rpi_a	Tasso di inflazione programmata	Valore fissato dalla Deliberazione ARERA 389/2023	+ 2,7 %
X_a	Miglioramento della produttività	Paragrafo 5.1.1 della presente relazione	-0,1 %
QL_a	Miglioramento previsto della qualità	Paragrafo 5.1.2 della presente relazione	+ 0,0 %
PG_a	Modifiche del perimetro gestionale	Paragrafo 5.1.2 della presente relazione	+ 0,0 %
C116	Adeguamenti alle novità introdotte dal D.L. 116/20	Paragrafo 5.1.3 della presente relazione	+ 0,0 %
CRI_a	Recupero inflazione	Paragrafo 5.1.4 della presente relazione	+ 7,0 %
ρ_a: Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe:			+ 9,6 %

Per l'anno 2024, la verifica puntuale dell'incremento delle entrate tariffarie è verificata come segue:

Σ T_{a-1}: Importo complessivo determinato dal Piano Finanziario anno *a-1* (2023), pari ad € 1.983.408

ρ_a: Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe, determinato come sopra e pari al 9,6%

Σ T_a: Importo complessivo del Piano Finanziario anno *a* (2024), pari ad € 2.060.845

Appare verificata la formula descritta all'articolo 4 dell'Allegato A alla Deliberazione 363/2021, così come aggiornato dalla Deliberazione 389/2023, in quanto:

$$2.060.845 / 1.983.408 = 1,0390 \leq (1 + 9,6\%) = 1,0960$$

pertanto il limite alla crescita delle tariffe è rispettato.

5.1.1 Coefficiente di recupero di produttività

Per la determinazione del coefficiente di recupero di produttività occorre fare riferimento all'articolo 5 del MTR-2 aggiornato. I limiti sono riportati nella seguente tabella:

		$CUeff_{a-2} > Benchmark$	$CUeff_{a-2} \leq Benchmark$
QUALITÀ AMBIENTALE DELLE PRESTAZIONI	LIVELLO INSODDISFACENTE O INTERMEDIO $(1 + \gamma_a) \leq 0.5$	Fattore di recupero di produttività: $0,3\% < X_a \leq 0,5\%$	Fattore di recupero di produttività: $0,1\% < X_a \leq 0,3\%$
	LIVELLO AVANZATO $(1 + \gamma_a) > 0.5$	Fattore di recupero di produttività: $0,1\% < X_a \leq 0,3\%$	Fattore di recupero di produttività: $X_a = 0,1\%$

Le variabili da considerare sono:

- il confronto tra costo unitario effettivo della gestione ($CUeff_{a-2}$) e il Benchmark di riferimento: per determinare il primo occorre dividere il valore totale del Piano Finanziario 2022 per il quantitativo di rifiuti prodotto nel Comune: si ottiene il valore di 30,42€cent/kg; per ottenere il secondo occorre fare riferimento al fabbisogno standard di cui all'articolo 1 comma 653 della Legge n. 147/2013, riferito anch'esso all'annualità 2022: l'importo è pari a 65,55 € cent/kg. Stante quindi la relazione $CUeff_{a-2} < Benchmark$ occorrerà posizionarsi nei quadranti a destra della tabella di cui sopra;
- la valutazione dei risultati raggiunti dalla gestione in termini di raccolta differenziata ($\gamma_{1,a}$) e di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo ($\gamma_{2,a}$) rispetto agli obiettivi comunitari: per la determinazione del valore di γ_a si rinvia al paragrafo 5.4.2. Stante la valorizzazione di detto parametro a 0 emerge un valore di $(1 + \gamma_a) > 0,5$ e pertanto occorrerà considerare i quadranti di cui alla riga inferiore della tabella di cui sopra.

Sulla base di quanto indicato fin qui e stante l'individuazione del quadrante di riferimento, il valore della variabile X_a viene individuato nella misura del 0,10%.

5.1.2 Coefficienti QL (variazioni delle caratteristiche del servizio) e PG (variazioni di perimetro gestionale)

Al fine di determinare il coefficiente QL_a assunto per l'anno 2024 occorre fare riferimento:

- ai miglioramenti previsti nella qualità o nelle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- agli adeguamenti rispetto ai nuovi standard di qualità introdotti dall'Autorità con Deliberazione 15/2022.

Per entrambi gli aspetti, l'Ente Territorialmente Competente, come anche suggerito dai soggetti Gestori, ritiene di non valorizzare alcun incremento della variabile in commento.

Al fine di determinare il coefficiente PG_a assunto per l'anno 2024 occorre considerare le eventuali modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi.

Non rilevandosi variazioni relativamente all'anno 2024 l'Ente Territorialmente Competente ritiene di valorizzare a zero anche questo secondo coefficiente, come anche indicato dai soggetti Gestori all'interno del rispettivo PEF "grezzo".

Sulla base delle precedenti indicazioni, il quadrante di riferimento della Gestione per entrambe le annualità del biennio 2024-2025 è il seguente:

Anno 2024

		PERIMETRO GESTIONALE (PG_a)	
		NESSUNA VARIAZIONE NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI	PRESENZA DI VARIAZIONI NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI
QUALITÀ PRESTAZIONI (QL_a)	MANTENIMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	SCHEMA I Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a = 0\%$ $QL_a = 0\%$	SCHEMA II Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a \leq 3\%$ $QL_a = 0\%$
	MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	SCHEMA III Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a = 0\%$ $QL_a \leq 4\%$	SCHEMA IV Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a \leq 3\%$ $QL_a \leq 4\%$

Anno 2025

		PERIMETRO GESTIONALE (PG_a)	
		NESSUNA VARIAZIONE NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI	PRESENZA DI VARIAZIONI NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI
QUALITÀ PRESTAZIONI (QL_a)	MANTENIMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	SCHEMA I Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a = 0\%$ $QL_a = 0\%$	SCHEMA II Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a \leq 3\%$ $QL_a = 0\%$
	MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	SCHEMA III Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a = 0\%$ $QL_a \leq 4\%$	SCHEMA IV Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a \leq 3\%$ $QL_a \leq 4\%$

5.1.3 Coefficiente C_{116}

Per l'eventuale valorizzazione del coefficiente C_{116a} , lo scrivente ETC ha verificato l'eventuale necessità di copertura dei maggiori costi indicati nelle componenti $CO_{TV, a}^{116}$ e $CO_{TF, a}^{116}$ riconducibili alle novità introdotte dal decreto legislativo 116/2020.

Considerate le informazioni trasmesse dai soggetti Gestori, l'Ente Territorialmente Competente ritiene di non valorizzare il coefficiente suddetto dal momento che le variazioni intervenute

determinano modifiche trascurabili nell'operatività dei Gestori coinvolti.

5.1.4 Coefficiente CRI

Per l'eventuale valorizzazione del coefficiente CRI, lo scrivente ETC ha valutato e quindi tenuto conto dei maggiori oneri riconducibili alla dinamica inflattiva dei prezzi dei fattori di produzione sostenuti dai Gestori per il servizio integrato di gestione dei rifiuti negli anni 2022 e 2023.

Occorre altresì considerare che, anche in tal caso, il coefficiente può essere valorizzato solo nel caso in cui non avvenga una valorizzazione massima degli altri parametri sopra esplicitati.

Come su indicato difatti, il limite massimo dell'incremento tariffario ammesso dall'Autorità è pari all'9,6%, dato proprio dalla valorizzazione più elevata di ciascuna delle seguenti variabili nella formula:

$$\rho_a = rpi_a - X_a + QL_a + PG_a$$

come di seguito rappresentato

$$\rho_a = 2,7\% - 0,1\% + 4\% + 3\% = 9,6\%$$

Per questo motivo una quantificazione del coefficiente CRI è attuabile solo nel caso in cui dalla formula sopraindicata non si giunga alla valorizzazione massima, che resta fissata all'9,6%.

Alla luce di tali considerazioni, e rilevate le informazioni trasmesse dai soggetti Gestori, l'Ente Territorialmente Competente ritiene di valorizzare il suddetto coefficiente nella misura massima del 7% anche considerando che l'applicazione degli indici FOI per la rivalutazione dei costi dell'anno a-2 stabilita da ARERA genera un incremento degli stessi pari al 13,7% (derivante dalla somma incrementale di 4,5% e 8,8%).

5.2 Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità

In conformità alle previsioni contenute nell'articolo 9 del MTR-2 aggiornato, lo scrivente dà conto dei criteri utilizzati, anche su proposta del gestore, per l'eventuale quantificazione di una o più delle tre componenti di natura previsionale associate a specifiche finalità, anche attraverso il rimando a precedenti sezioni della relazione di accompagnamento.

5.2.1 Componente previsionale CO116

In relazione alla componente di costo previsionale CO₁₁₆ si rileva che non risulta all'interno dei Piani finanziari grezzi dei gestori alcun incremento o decremento dei costi connessi alla classificazione dei rifiuti operata dall'Allegato L-quater al D. lgs. 152/2006, né alcun incremento o decremento dei costi connessi rispettivamente alla riammissione all'interno del servizio pubblico di raccolta di utenze non domestiche precedentemente escluse in forza del limite quantitativo di assimilazione vigente e alla fuoriuscita dal servizio pubblico di raccolta di utenze non domestiche che si sono avvalse della

facoltà concessa dall'articolo 238 comma 10 D. Lgs. 152/2006. Pertanto il valore nel PEF risulta pari a 0,00 €.

5.2.2 Componente previsionale CQ

In merito all'adeguamento ai nuovi standard minimi di qualità, ARERA con Delibera 15/2022/R/Rif e relativo allegato A ha adottato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), che ha previsto l'introduzione, dal 1° gennaio 2023, di un set di obblighi di servizio di qualità contrattuale e tecnica, minimi ed omogenei per tutte le gestioni, affiancati da indicatori e da relativi standard generali, differenziati per quattro schemi regolatori.

Lo scrivente ETC ha previsto che la gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani nel Comune di Sant'Antioco sia ricompresa nello schema regolatorio I.

Dal momento che non si rileva all'interno dei Piani finanziari grezzi dei gestori alcuna proposta di valorizzazione della componente connessa all'adeguamento agli obblighi di servizio previsti dallo schema regolatorio individuato, non si rende necessaria la valorizzazione della voce di costo CQ.

5.2.3 Componente previsionale COI

La componente di costo di natura previsionale COI è destinata alla copertura degli oneri fissi e variabili attesi connessi al conseguimento di target riconducibili a:

- modifiche del perimetro gestionale e/o dei processi tecnici gestiti;
- all'introduzione di standard e livelli qualitativi migliorativi, o ulteriori, rispetto a quelli minimi fissati dalla regolazione.

Tra gli oneri di natura previsionale di carattere variabile, $COITV_{a}^{exp}$, rientrano quelli associati al possibile incremento della raccolta differenziata, della percentuale di riciclo/riutilizzo, della frequenza della raccolta ovvero dell'eventuale passaggio da raccolta stradale a porta a porta. Tra gli oneri di natura fissa, $COITF_{a}^{exp}$, rientrano l'eventuale miglioramento delle prestazioni relative alle attività di spazzamento, lavaggio strade e marciapiedi, nonché la possibile introduzione di sistemi di tariffazione puntuale con riconoscimento dell'utenza (ARERA, All. A alla Deliberazione 363/2021/R/Rif, così come aggiornato dalla Deliberazione 389/2023/R/Rif – art. 10.2).

L'introduzione delle componenti $COITV_{a}^{exp}$ e $COITF_{a}^{exp}$ può avvenire nel caso in cui si verifichino congiuntamente le seguenti condizioni:

- sia possibile identificare puntualmente la corrispondenza tra il target di miglioramento da conseguire e le citate componenti;
- la valorizzazione delle medesime possa essere effettuata sulla base di dati oggettivi, verificabili e ispirati all'efficienza dei costi, tenuto conto dei potenziali effetti di scala.

Nel caso specifico del Comune di Sant'Antioco non si rende necessaria la valorizzazione di tale componente dal momento che non si rileva all'interno dei Piani finanziari grezzi dei gestori alcuna

proposta di valorizzazione connessa alle modifiche del perimetro gestionale o al miglioramento dei servizi forniti.

5.3 Ammortamenti delle immobilizzazioni

Si dà atto delle verifiche compiute in ordine alle vite utili dei cespiti valorizzate dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani con particolare riferimento al rispetto delle tabelle previste nell'art.15.2 e 15.3 del MTR-2 così come aggiornato dalla Deliberazione 389/2023 per i cespiti ad esse direttamente riconducibili.

Tutti i cespiti presentati dal Gestore e dal Comune si riferiscono a beni per il servizio di gestione dei rifiuti urbani presenti nelle fonti contabili obbligatorie e sono stati valorizzati con vite utili regolatorie come definite dal metodo MTR-2 aggiornato.

Non si rilevano casi di adozione di una vita utile inferiore o superiore a quella regolatoria.

Non si rilevano, altresì, cespiti non direttamente riconducibili a quelli previsti dalle sopra menzionate tabelle di cui agli art. 15.2 e 15.3.

5.4 Valorizzazione dei fattori di *sharing*

Come stabilito all'art. 3 del MTR-2, così come aggiornato dalla Deliberazione 389/2023, L'Ente Territorialmente Competente è chiamato alla valorizzazione di opportuni fattori di sharing dei proventi in grado di favorire gli incentivi alla crescita dei ricavi dalla vendita di materiale e/o energia e dei corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance agli obblighi di responsabilità estesa del produttore. La valorizzazione da parte dell'ETC avviene mediante due parametri, b_a e ω_a .

5.4.1 Determinazione del fattore *b*

b_a è il fattore di sharing dei proventi, che può assumere un valore compreso nell'intervallo $[0,3 ; 0,6]$ e opera come moltiplicatore dell'importo AR indicato dal Gestore, che è la somma dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti; in tale voce sono ricomprese anche le componenti di ricavo diverse da quelle relative al servizio integrato di gestione dei RU effettuato nell'ambito di affidamento e riconducibili ad altri servizi effettuati avvalendosi di asset e risorse del servizio del ciclo integrato.

Per il Comune di Sant'Antioco l'Ente Territorialmente Competente sceglie di adottare il valore di **0,6** premiando la cittadinanza per il mantenimento di elevati standard di Raccolta Differenziata che consentono importanti recuperi: a tal proposito è stato utilizzato il massimo coefficiente in abbattimento dei costi.

5.4.2 Determinazione del fattore ω

Il fattore $b(1+\omega)$: è il fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance agli obblighi di responsabilità estesa del produttore a copertura degli oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di pertinenza: questi opera come moltiplicatore dell'importo AR_{SC} indicato dal Gestore, che è la somma dei ricavi derivanti non solo dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI ma anche da altri Consorzi non aderenti al CONAI a copertura dei maggiori oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio.

Il fattore ω è determinato in coerenza con le valutazioni compiute ai fini della determinazione dei parametri relativi:

- alla valutazione del rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti $\gamma_{1,a}$, tenuto anche conto della coerenza fra la percentuale di raccolta differenziata conseguita e gli obiettivi ambientali comunitari. L'Ente Territorialmente Competente:

in caso di valutazione soddisfacente, valorizza $\gamma_{1,a}$ nell'intervallo $[-0,2 / -0]$ mentre, in caso di valutazione non soddisfacente sceglie il range $[-0,4 / -0,2]$

- al livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo ed il riciclo $\gamma_{2,a}$, tenuto conto anche della percentuale delle frazioni estranee registrate. Spetta all'Ente Territorialmente Competente scegliere come valorizzare il suddetto coefficiente che può essere valorizzato: nel range $[-0,15 / 0]$ in caso di valutazione soddisfacente oppure nel range $[-0,3 / -0,15]$ in caso di valutazione non soddisfacente. Relativamente all'efficienza della raccolta differenziata, la Deliberazione ARERA n. 387/2023/R/RIF ha introdotto il Macro-indicatore R1 - Efficacia dell'avvio a riciclaggio delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore. L'art. 6 di tale deliberazione definisce l'efficacia dell'avvio a riciclaggio delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore come il prodotto tra l'efficienza della raccolta differenziata di tali frazioni (definita dal rapporto tra quantità conferita/ritirata e quantità raccolta) e la relativa qualità (definita dal rapporto tra ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti e ricavi massimi teorici ottenibili).

Ai fini dell'aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2024 e 2025, tale Macro-indicatore R1 è stato calcolato sulla base dei dati dell'anno 2022 (anno a) ed è pari a 1,04. Per quanto concerne la relativa determinazione si rinvia a quanto riportato dal Gestore nella propria relazione al paragrafo "3.1.2. Dati tecnici e di qualità".

L'Ente Territorialmente competente una volta compiute le dovute valutazioni in merito ai due coefficienti sopra esposti ($\gamma_{1,a}$ e $\gamma_{2,a}$), provvede alla quantificazione del parametro ω secondo le seguenti valutazioni:

- Se entrambi i coefficienti $\gamma_{1,a}$ e $\gamma_{2,a}$ assumono valore soddisfacente (quindi vicino al valore 0) → ω sarà pari a 0,1

	$-0,2 \leq \gamma_1 \leq 0$	$-0,4 \leq \gamma_1 \leq -0,2$
$-0,15 \leq \gamma_2 \leq 0$	$\omega_a = 0,1$	$\omega_a = 0,3$
$-0,3 \leq \gamma_2 \leq -0,15$	$\omega_a = 0,2$	$\omega_a = 0,4$

E dunque la formula per l'individuazione del fattore di sharing diventa: $b(1+0,1)$;

- Se entrambi i coefficienti $\gamma_{1,a}$ e $\gamma_{2,a}$ rivelano un risultato non soddisfacente $\rightarrow \omega$ assumerà valore pari a 0,4;

	$-0,2 \leq \gamma_1 \leq 0$	$-0,4 \leq \gamma_1 \leq -0,2$
$-0,15 \leq \gamma_2 \leq 0$	$\omega_a = 0,1$	$\omega_a = 0,3$
$-0,3 \leq \gamma_2 \leq -0,15$	$\omega_a = 0,2$	$\omega_a = 0,4$

E dunque la formula per l'individuazione del fattore di sharing diventa: $b(1+0,4)$;

- Se $\gamma_{1,a}$ assume valore soddisfacente e $\gamma_{2,a}$ invece rivela risultato opposto, non soddisfacente $\rightarrow \omega$ sarà pari a 0,2;

	$-0,2 \leq \gamma_1 \leq 0$	$-0,4 \leq \gamma_1 \leq -0,2$
$-0,15 \leq \gamma_2 \leq 0$	$\omega_a = 0,1$	$\omega_a = 0,3$
$-0,3 \leq \gamma_2 \leq -0,15$	$\omega_a = 0,2$	$\omega_a = 0,4$

E dunque la formula per l'individuazione del fattore di sharing diventa: $b(1+0,2)$;

- Se $\gamma_{1,a}$ assume valore non soddisfacente e $\gamma_{2,a}$ indica un esito soddisfacente $\rightarrow \omega$ sarà pari a 0,3;

	$-0,2 \leq \gamma_1 \leq 0$	$-0,4 \leq \gamma_1 \leq -0,2$
$-0,15 \leq \gamma_2 \leq 0$	$\omega_a = 0,1$	$\omega_a = 0,3$
$-0,3 \leq \gamma_2 \leq -0,15$	$\omega_a = 0,2$	$\omega_a = 0,4$

E dunque la formula per l'individuazione del fattore di sharing diventa: $b(1+0,3)$.

Con riferimento al Comune di Sant'Antioco ed in considerazione delle risultanze osservate che mostrano un risultato di

$\gamma_{1,a}$ soddisfacente

e

$\gamma_{2,a}$ soddisfacente

si individua, per il parametro ω , il valore di 0,10 da inserire nella formula $b(1+\omega)$ per l'individuazione del fattore di sharing dei proventi.

Pertanto:

Coefficiente	Intervallo di riferimento	Valore
b	$0,3 < 0,6$	0,60
ω	$0,1 < 0,4$	0,10
$b(1+\omega)$	$0,33 < 0,84$	0,66

5.5 Conguagli

Prima di procedere all'individuazione delle voci a conguaglio valorizzabili all'interno dell'aggiornamento del PEF 2022-2025, con riferimento alle annualità del biennio 2024-2025, si

ritiene necessario fornirne una breve definizione della componente che si intende valorizzare:

Conguaglio recupero differenza valori Wacc e Slic: è il recupero della differenza tra i valori provvisori del tasso $WACC_{a_i}$, nonché del tasso $WACC_{RID, a_i}$ e del parametro $Kd^{real}_{a_i}$ fissati dalla deliberazione 459/2021/R/RIF, e quelli determinati in via definitiva dalla deliberazione 68/2022/R/RIF. Nelle predisposizioni tariffarie relative alle annualità 2022 e 2023 non erano stati anticipati gli effetti derivanti dall'assunzione dei parametri finanziari di cui alla citata Deliberazione 68/2022/R/RIF, si è pertanto proceduto al calcolo del conguaglio relativo all'aggiornamento dei parametri finanziari.

L'Ente territorialmente Competente, sulla base dei risultati inseriti e riscontrati all'interno dei precedenti Piani Finanziari, stabilisce di valorizzare le voci di conguaglio sopra indicate relative ai costi fissi, come di seguito rappresentato:

Conguagli relativi ai costi fissi anno 2024 e 2025

	2024					2025				
	COSIR Srl	0	0	totale Gestori	Comune di San'Antico	COSIR Srl	0	0	totale Gestori	Comune di San'Antico
Quota residua relativa alle componenti RCU _u				-					-	
Quota del recupero delle componenti residue a conguaglio relative ai costi fissi riferite agli anni 2018 e 2019, nonché degli effetti di eventuali rettifiche stabilite dall'Autorità										
Scostamento COV _u										
Recupero CO _u (solo se a vantaggio utenza in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recupero C _{Gest} (solo se a vantaggio degli utenti)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recupero CO _u (1,4,17)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recupero dello scostamento tra le entrate tariffarie fisse approvate per l'anno (a-2), qualora non coperte da ulteriori risorse disponibili, e quanto fatturato, per la parte fissa, con riferimento alla medesima annualità				-					-	
Recupero di eventuali conguagli per lo scorporo dei costi fissi attribuibili alle attività di preputato, preselezione o pretrattamento degli imballaggi plastici provenienti dalla raccolta differenziata (art. 2 del 389/2023/R/RIF)				-					-	
Recupero differenza valori Wacc e Slic	-	3.080	-	-	3.080	-	2.867	-	-	2.867
Recupero conguaglio (2022) - parte fissa				-					-	
RCU_u	-	3.080	-	-	3.080	-	2.867	-	-	2.867

5.6 Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario

Le verifiche condotte sugli aggiornamenti biennali dei PEF predisposti dai gestori, che hanno tenuto conto di tutte le componenti, sia riferite alla conduzione del servizio che ad eventuali investimenti programmati, non fanno emergere situazioni di criticità tali da compromettere l'equilibrio economico finanziario della gestione rispetto al totale delle entrate tariffarie riconoscibili risultanti dall'Allegato 1. Risulta pertanto rispettato il principio previsto dal comma 654 dell'art. 1 della L. 147/2013, che impone la copertura integrale dei costi con entrate tariffarie.

Con riferimento all'equilibrio economico finanziario dei Gestori coinvolti nel servizio si segnala quanto segue:

COSIR S.r.l., titolare della gestione operativa del servizio di igiene ambientale, presentava, al termine dell'esercizio di riferimento per l'individuazione dei costi efficienti, i seguenti parametri economici, patrimoniali e finanziari:

Voce	Valore al 31.12.22
A) Valore della produzione	€ 25.833.484
B) Costi della produzione	€ 24.941.327

Voce	Valore al 31.12.22
21) Risultato di esercizio	€ 438.563
Totale Attivo patrimoniale	€ 27.915.408
A) Patrimonio Netto	€ 7.732.865
D) Debiti	€ 15.318.476
D4) Debiti verso banche	€ 5.747.192
Incidenza Patrimonio Netto su Attivo Patrimoniale	28%
Incidenza Debiti su Attivo Patrimoniale	55%
Incidenza Debiti vs banche su Attivo Patrimoniale	21%

Dai dati sopra riportati, non emergono situazioni di particolare disequilibrio del gestore operativo.

Il medesimo gestore, che ha sviluppato la determinazione dei costi efficienti a partire dai dati del bilancio 2022 (fonte contabile obbligatoria), non ha inoltre segnalato criticità potenzialmente impattanti sul proprio equilibrio economico finanziario derivanti dalla gestione del servizio di igiene ambientale.

Il Comune di Sant'Antioco, gestore istituzionale del servizio e titolare della funzione tariffaria, non ha segnalato particolari riflessi negativi derivanti dalla conduzione dello stesso, tali da impattare negativamente sul mantenimento degli equilibri economico finanziari complessivi dell'ente nel corso del periodo oggetto di regolazione.

5.7 Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo

L'articolo 4.6 della Deliberazione 363/2021 dispone che *"In attuazione dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-2 sono considerate come valori massimi. È comunque possibile, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, applicare valori inferiori, indicando, con riferimento al piano economico finanziario, le componenti di costo ammissibili ai sensi della disciplina tariffaria che non si ritengono di coprire integralmente, al fine di verificare la coerenza con gli obiettivi definiti"*.

Questo Ente Territorialmente Competente ha rilevato che il valore del Piano Finanziario grezzo trasmesso dal Gestore COSIR s.r.l. risulta essere notevolmente superiore alle previsioni contrattuali poste in essere col Comune di Sant'Antioco. Considerato tale disallineamento tra il valore del PEF grezzo e il corrispettivo che il Comune riconoscerà alla società per il servizio svolto, lo scrivente ETC ritiene di avvalersi della facoltà concessa dall'art. 4.6 della deliberazione 363/2021/R/Rif con riferimento a quanto predisposto dal Gestore in questione, procedendo ad effettuare una detrazione, da comunicare a quest'ultimo, per un importo pari a **€ 380.000** per l'anno 2024 e **€ 330.000** per l'anno 2025.

La scelta di applicare la suddetta detrazione, come concesso da ARERA, è funzionale al rispetto della tutela del contribuente, dal momento che l'applicazione di un valore di costo efficiente così come determinato dal Gestore comporterebbe un aggravio di oneri per il contribuente, a fronte di un costo

sostenuto dal Comune nei confronti del Gestore di importo inferiore. Ciò genererebbe un surplus di entrata per l'ente locale non necessario alla copertura integrale dei costi sostenuti dal Comune stesso.

Tale circostanza, come indicato nell'articolo 28.2 del MTR-2 (Allegato alla Deliberazione 363/2021/R/Rif) deve essere comunicata al Gestore:

“L'organismo competente verifica, altresì, il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore, comunicando a quest'ultimo gli esiti delle valutazioni al riguardo compiute, nonché motivando le scelte adottate nell'ambito dell'attività di eventuale integrazione e modifica dei dati, delle informazioni e gli atti trasmessi dall'operatore, secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio”.

5.8 Rimodulazione dei conguagli

Lo scrivente stabilisce, relativamente al Comune di Sant'Antioco, di non avvalersi della facoltà concessa all'art. 17.2 del MTR-2 aggiornato di rimodulazione dei conguagli fra le diverse annualità del periodo regolatorio e di un eventuale recupero degli stessi anche in annualità successive al 2025.

5.9 Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale

Lo scrivente ETC stabilisce, relativamente al servizio di gestione dei rifiuti del Comune di Sant'Antioco, di non avvalersi della facoltà concessa all'art. 4.5 del MTR-2 aggiornato di rimodulare, tra le due annualità 2024 – 2025, nonché anche successivamente al 2025, la parte di entrate tariffarie che eccede il limite annuale di crescita.

5.10 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Dal momento che non si riscontrano situazioni di squilibrio economico e finanziario, non si ritiene necessario il superamento del limite annuale di crescita – determinato secondo le regole dell'articolo 4.1 del MTR-2 aggiornato.

5.11 Ulteriori detrazioni

L'Ente Territorialmente Competente prende visione delle indicazioni fornite dal Comune di Sant'Antioco al paragrafo 3.2.1 della relazione di accompagnamento predisposta e trasmessa allo scrivente e ritenendole ammissibili procede ad approvarle.

Alla luce di quanto sopra lo scrivente ETC, in ottemperanza a quanto stabilito dall'Autorità evidenzia che l'importo ottenibile dal Comune mediante gettito TARI è pari alla differenza che deriva applicando al totale del Piano Finanziario 2024 le suddette detrazioni: € 2.060.845 - € 201.609 = € 1.859.236

5.12 Monitoraggio del grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata

In esito alla quantificazione del valore di partenza H , calcolato tenuto conto dei dati del 2022 disponibili per il Gestore COSIR s.r.l, sono determinati gli obiettivi annuali di miglioramento per il 2024 e il 2025 sulla base del posizionamento in una delle classi (da A ad I) della seguente tabella e secondo i valori di avanzamento fissati nella Deliberazione 389/2023/R/RIF:

H e obiettivi	H di partenza	Obiettivo 2024	Obiettivo 2025
$AR_{SC,si}^{Agg}$	177.374		
$CRD_{SC,si}^{Agg}$	223.034		
H	79,5%	80,5%	80,5%
Classe di appartenenza	B	A	A

Si precisa che non sono state effettuate stime del valore di CRD al di sotto della soglia minima “floor” indicata nel Tool di calcolo.



Parere Tecnico

Comune di Sant'Antioco

Estremi della Proposta

Proposta Nr. **1110 / 2024**

Ufficio Proponente: **Ufficio Tributi**

Oggetto: **PREDISPOSIZIONE DELL'AGGIORNAMENTO BIENNALE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO UNITARIO 2022-2025 DEL COMUNE DI SANT'ANTIOCO**

Parere Tecnico

Ufficio Tributi

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 comma 1 D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi Parere: FAVOREVOLE

Data: 30/05/2024

Il Responsabile di Settore
BEATRICE LAI

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)



Parere Contabile

Comune di Sant'Antioco

Estremi della Proposta

Proposta Nr. **1110 / 2024**

Ufficio Proponente: **Ufficio Tributi**

Oggetto: **PREDISPOSIZIONE DELL'AGGIORNAMENTO BIENNALE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO UNITARIO 2022-2025 DEL COMUNE DI SANT'ANTIOCO**

Parere Contabile

Settore Servizi Finanziari

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 comma 1 D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi Parere: FAVOREVOLE

Data: 30/05/2024

Il Responsabile di Settore
BEATRICE LAI

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sud Sardegna

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

REGISTRO PER LE DELIBERE DI GIUNTA N° 77 DEL 31/05/2024

Oggetto: PREDISPOSIZIONE DELL'AGGIORNAMENTO BIENNALE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO UNITARIO 2022-2025 DEL COMUNE DI SANT'ANTIOCO

Attesto che la presente delibera è pubblicata all'Albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 06/06/2024 al 20/06/2024, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 – comma 1 del D.Lgs 18/08/2000 n° 267 ed è esecutiva dal 31/05/2024.

Sant'Antioco, Lì 06/06/2024

IL VICE SEGRETARIO
MARGHERITA FADDA

*Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. 82/2005*



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sud Sardegna

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

REGISTRO PER LE DELIBERE DI GIUNTA N° 77 DEL 31/05/2024

Oggetto: PREDISPOSIZIONE DELL'AGGIORNAMENTO BIENNALE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO UNITARIO 2022-2025 DEL COMUNE DI SANT'ANTIOCO

Attesto la presente delibera è stata pubblicata all'Albo pretorio del Comune dal giorno 06/06/2024 al 20/06/2024, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 – comma 1 del D.Lgs 18/08/2000 n° 267.

Sant'Antioco, Li 21/06/2024

IL VICE SEGRETARIO
MARGHERITA FADDA

*Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi
dell'art.21 del D.Lgs. 82/2005*